

Sottomisura:

- 14.1 - Pagamento per il benessere degli animali

#### 8.2.5.1.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'obiettivo dell'intervento, nella logica descritta nella misura, è quello di migliorare le condizioni di benessere animale e di determinare un miglioramento della qualità delle produzioni zootecniche, attraverso l'adozione di impegni aggiuntivi rispetto alla situazione specifica delle aziende e rispetto a quanto previsto, in materia di benessere animale, dalla normativa di riferimento e dalla ordinaria conduzione degli allevamenti in Calabria.

Infatti, i pagamenti per il benessere degli animali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e di altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa vigente comunitaria, nazionale, regionale.

Tali impegni aggiuntivi riguardano i metodi di produzione nei seguenti settori definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 804/2014, per i quali, si riporta di seguito, una breve descrizione delle pratiche ordinariamente praticate nella Regione Calabria e delle pratiche che devono essere introdotte negli allevamenti per accedere al sostegno previsto dal presente intervento.

**Settore A** - Acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia

**Specie interessate** (Bovini, Bufalini-Ovini-Caprini-Suini)

Nella maggior parte degli allevamenti della regione gli impianti di abbeverata (tipologia, distribuzione e rapporto con il numero per animali allevati) sono dimensionati ai parametri minimi indicati dalla condizionalità. Oltre ai normali abbeveratoi, l'allevatore si impegna ad installare abbeveratoi aggiuntivi, al fine di ridurre i fenomeni di competizione tra i diversi individui. L'acqua in quanto elemento essenziale per garantire il benessere degli animali allevati, distribuita in maniera più idonea, favorisce il raggiungimento delle migliori performance produttive e riproduttive. Gli abbeveratoi aggiuntivi devono determinare un fronte di abbeveramento utile per capo di bestiame (FAU/Capo) superiore a quello che si determina nella ordinarietà e nella specifica situazione delle aziende.

Nello schema 14-A1 "Baseline/Maggiori impegni" vengono riportate le relative specifiche

Negli allevamenti zootecnici si vengono spesso a determinare condizioni ideali per lo sviluppo di varie specie di sinantropi, in particolare ditteri appartenenti a varie famiglie. Alcune specie possono raggiungere densità di popolazione elevatissime. Ricordiamo la possibilità di fungere da vettori di agenti patogeni, l'azione di disturbo sugli animali allevati (Bruce e Decker, 1958; Bellini e Maini 1988). La metodologia di lotta ordinaria si basa sull'utilizzo di mezzi chimici ad azione adulticida e/o larvicida. Il metodo chimico, oltre a provocare rischi quali la possibile contaminazione dei prodotti alimentari derivati zootecnici, ha indotto la comparsa e lo sviluppo di fenomeni di resistenza, con particolare riferimento a Ditteri e Roditori. In quest'ottica, l'introduzione di prodotti biologici, attraverso l'introduzione di un sistema bio-integrato con il quale si integrano i mezzi di lotta biologica e chimica supportato da consulenza specialistica per la redazione del relativo piano di controllo, avrà come risultato, un controllo delle popolazioni più efficace e duraturo rispetto ai mezzi chimici ed a risultati significativi in termini di benessere degli animali.

Nello schema 14-A2 "Baseline/Maggiori impegni" vengono riportate le relative specifiche

**Settore B** - condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazione, materiali di arricchimento, luce naturale

**Specie interessate** (Bovini-Bufalini-Ovini-Caprini-Suini-Avicoli)

Le modalità di stabulazione degli animali, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzo di spazi all'aperto o di maggiori superfici a disposizione, incidono fortemente sul loro stato di salute, specie negli allevamenti in cui gli animali sono tenuti prevalentemente al chiuso all'interno dei ricoveri. Si deve favorire, il passaggio verso modalità di allevamento meno intensive, migliorando l'utilizzo degli spazi interni ed esterni dell'allevamento.

L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame; diminuiscono i casi di aggressioni, cannibalismo, fratture e lesioni agli arti. In complesso diminuisce lo stress e di conseguenza migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni zootecniche.

Usualmente in Calabria, lo spazio di stalla disponibile è dimensionato sulla base di parametri indicati dalla condizionalità per specie animale, età e categoria di peso. L'impegno aggiuntivo consiste nell'aumentare la superficie minima di stabulazione fruibile all'interno della stalla a seconda della specie animale, età, categoria di peso.

Nello schema 14-B1 "Baseline/Maggiori impegni" vengono riportate le relative specifiche

In condizioni di ordinarietà, in Calabria, gli allevamenti intensivi sono gestiti a stabulazione fissa. In sistemi ad allevamento intensivo con stabulazione fissa, l'impegno prevede il passaggio alla stabulazione libera per tutte le categorie di animali.

Nella Regione Calabria, specie nell'ultimo decennio, è aumentata l'esigenza di difendere gli animali dal caldo eccessivo (si raggiungono valori massimi di temperatura superiori ai 40°C e di UR superiori allo 80%): lo stato di disagio degli animali nel periodo estivo è testimoniato dalla regolare diminuzione quantitativa e peggioramento qualitativo delle produzioni in questo periodo causato dalla diminuzione della ingestione degli alimenti.

Nello schema 14-B2 "Baseline/Maggiori impegni" vengono riportate le relative specifiche

La circolazione dell'aria, i valori di temperatura e di umidità relativa dell'aria devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali ( $T^{\circ} > 10 < 30^{\circ}C$ ;  $UR > 60 \% < 75\%$ ).

Negli allevamenti caratterizzati da un basso livello di specializzazione, nella pratica ordinaria, in Calabria, il controllo di taluni parametri quali la velocità dell'aria e la temperatura, risulta carente. Una ventilazione non idonea condiziona indirettamente il livello di parametri importanti in particolare la temperatura.

Negli allevamenti caratterizzati da un alto livello di specializzazione, nella pratica ordinaria, in Calabria, il controllo ambientale è affidato alle aperture appositamente predisposte nelle stalle e agli impianti di ventilazione.

Nelle situazioni in cui nella pratica ordinaria il controllo ambientale è affidato alle sole aperture appositamente predisposte nelle stalle, l'impegno consiste nell'introduzione di impianti automatici di ventilazione.

Nelle situazioni in cui nella pratica ordinaria il controllo ambientale è affidato a sistemi di ventilazione,

l'impegno consiste nell'adozione di sistemi di raffrescamento diretti o indiretti con particolare riferimento alla zona di attesa mungitura, alla zona mungitura, alla zona di alimentazione, al fine di garantire un confort termico adeguato.

Nello schema 14-B3 " Baseline/Maggiori impegni" vengono riportate le relative specifiche

### **Settore C** - accesso all'esterno

#### **Specie interessate** (ovaiole)

La possibilità di poter disporre di adeguate aperture che favoriscono l'accesso all'aperto, superfici più ampie per il razzolamento e quindi una diminuzione del carico di bestiame per unità di superficie, unitamente al maggiore tempo di permanenza degli animali all'aperto, migliorano significativamente lo stato di benessere (maggiore disponibilità di luce, di movimento ed aria) ed etologico dell'animale.

In regione, gli allevamenti intensivi a terra sono praticati in capannoni, senza accesso all'esterno. L'impegno aggiuntivo consiste nella predisposizione di accessi all'aperto.

Nello schema 14-C1 " Baseline/Maggiori impegni" vengono riportate le relative specifiche

I dettagli relativi alla Baseline e maggior impegni rispetto alla Baseline per specie, tipologia di allevamento e settore di intervento sono riportati e schematizzati in tabella Misura 14 " Baseline e impegni misura 14"

#### **schema 14-A "Baseline/maggiori impegni"**

##### **Maggiori impegni rispetto alla baseline**

Oltre ai normali abbeveratoi a tazza bisogna introdurre almeno un metro lineare di abbeveratoio a vasca in acciaio a livello costante per ogni 30 capi, al fine di limitare la competizione tra i capi bestiame che ne usufruiscono

##### **OVINI E CAPRINI**

###### **BASELINE**

Nelle pratiche ordinarie di allevamento in Calabria, l'accesso all'acqua è garantito solo dalla presenza di normali abbeveratoi a tazza

##### **Maggiori impegni rispetto alla baseline**

Oltre ai normali abbeveratoi bisogna introdurre almeno un metro lineare di abbeveratoio a vasca in acciaio a livello costante per ogni 50 capi, al fine di limitare la competizione tra i capi bestiame che ne usufruiscono

##### **SUINI (allevamenti intensivi) – (allevamenti all'aperto)**

###### **BASELINE**

Nelle pratiche ordinarie di allevamento in Calabria, il fronte di abbeveramento è:

abbeveratoio a imbocco: 1/15 capi all'ingrasso; 1/10 capi scrofe

abbeveratoi a tazza/a truogolo: 1/14 capi all'ingrasso; 1/8 capi scrofe

##### **Maggiori impegni rispetto alla baseline**

Bisogna aumentare il fronte di abbeveramento come segue:

abbeveratoio a imbocco: 1/7 capi all'ingrasso; 1/4 capi scrofe

abbeveratoio a tazza/a truogolo: 1/7 capi all'ingrasso; 1/4 capi scrofe

schema 14-A1

## schema 14-A2 “Baseline/maggiori impegni”

### **BOVINI, BUFALINI, OVINI, CAPRINI, SUINI**

#### **BASELINE**

Nella pratica ordinaria in Calabria, controllo dei sinantropi esclusivamente attraverso lotta chimica con utilizzo del 100% di prodotti chimici senza il supporto di consulenza specialistica

#### **Maggiori impegni rispetto alla baseline**

Controllo dei sinantropi attraverso l'introduzione di mezzi di lotta biologici che, integrati ai chimici riducano del 50% l'utilizzo di questi ultimi;  
introduzione di consulenza specialistica per la redazione del relativo piano di controllo

schema 14-A2

## schema 14-B1 "Baseline/maggiori impegni"

### BOVINI E BUFALINI

#### BASELINE

La superficie minima di stabulazione per il vitello a seconda delle categorie di peso risulta:

- 1,5 mq capo per vitelli con P.V. < 150;
- 1,7 mq capo per vitelli con P.V. > 150 < 220;
- 1,8 mq capo per vitelli con P.V. > 220.

#### Maggiori impegni rispetto alla baseline

La superficie minima di stabulazione fruibile interna per il vitello a seconda delle categorie di peso deve essere almeno pari a:

- 1,65 mq capo per vitelli con P.V. < 150;
- 1,87 mq capo per vitelli con P.V. > 150 < 220;
- 1,98 mq capo per vitelli con P.V. > 220.

### OVINI E CAPRINI

#### BASELINE

La superficie minima di stabulazione per ovini/capri è:

- Pecora/Capra in produzione 0,8 m<sup>2</sup>/capo
- Agnelle da rimonta 0,6 m<sup>2</sup>/capo
- Agnelli fino a 4 mesi 0,4 m<sup>2</sup>/capo
- Ariete 2,0 m<sup>2</sup>/capo

#### Maggiori impegni rispetto alla baseline

Le superfici coperte di stabulazione dovranno essere pari a:

- Pecora/Capra in produzione 1 m<sup>2</sup>/capo
- Agnelle da rimonta 0,8 m<sup>2</sup>/capo
- Agnelli fino a 4 mesi 0,6 m<sup>2</sup>/capo
- Ariete 2,5 m<sup>2</sup>/capo

### SUINI (allevamenti intensivi)

#### BASELINE

La superficie minima di stabulazione (superficie libera a disposizione del singolo soggetto) per le diverse categorie di suini è stabilita dalla normativa vigente.

Superficie stabulativa m<sup>2</sup>/capo

Scrofa gestante: 2,5

Verro: 6,0

Scrofa allattante: 7,5

Suinetto da 40 giorni a 30 Kg: 0,6

Suini da 31 a 50 Kg: 0,8

Suini da 51 a 85 Kg: 1,1

Suini da 86 a 110 Kg: 1,3

Suini superiori a 110 Kg: 1,6

#### Maggiori impegni rispetto alla baseline

Aumento di disponibilità di superficie/capo anche in relazione alle categorie di peso:

Superficie stabulativa m<sup>2</sup>/capo

Scrofa gestante: 3,5

Verro: 8,0

Scrofa allattante: 9,0

Suinetto da 40 giorni a 30 Kg: 1,0

Suini da 31 a 50 Kg: 1,2

Suini da 51 a 85 Kg: 1,5

Suini da 86 a 110 Kg: 1,7

Suini superiori a 110 Kg: 2,0

#### BASELINE

Usualmente in Calabria lo spazio di stalla disponibile è dimensionato sulla base dei parametri della condizionalità. Nel periodo compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e 1 settimana prima della data prevista per il parto, le scrofe e le scrofette sono allevate in gruppo in:

recinti 2,8 mt di lato per n. di scrofe > di 6

recinti 2,4 mt di lato per n. di scrofe ≤ pari a 6

#### Maggiori impegni rispetto alla baseline

Nel periodo compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e 1 settimana prima della data prevista per il parto, le scrofe e le scrofette sono allevate in gruppo in:

recinti 2,8 mt di lato per n. di scrofe massimo di 6

recinti 2,4 mt di lato per n. di scrofe massimo di 3

### SUINI (allevamenti all'aperto)

#### BASELINE

Nella normale pratica agricola in Calabria, negli allevamenti estensivi di suini:

- le scrofe vengono isolate in recinti (zona parto) di circa 70-100 mq
- i suini, dallo svezzamento in poi, hanno disponibilità di circa 4-7 mq/capo, per tutte le categorie di peso

#### Maggiori impegni rispetto alla baseline

Aumento di disponibilità di superficie/capo anche in relazione alle categorie di peso:

- scrofe in zona parto con relativa nidata, almeno 150 mq totali;
- i suini, dallo svezzamento in poi, hanno disponibilità di 10 mq/capo

#### BASELINE

Nella pratica ordinaria di allevamento, in Calabria, oltre alle capannine/igloo di ricovero, sono presenti tettoie/pozzanghere con le quali viene garantita una disponibilità di spazio di 1m<sup>2</sup>/capo,

#### Maggiori impegni rispetto alla baseline

Rendere disponibili per i suini tettoie e /o pozzanghere, oltre alle capannine/igloo di ricovero, che rispettino il requisito di 2m<sup>2</sup>/capo

### GALLINE OVAIOLE (allevamenti intensivi a terra)

#### BASELINE

Gli spazi riservati alle galline ovaiole sono quelli previsti dalla normativa vigente: • allevamenti intensivi a terra, densità massima: 9 galline/mq

#### Maggiori impegni rispetto alla baseline

Aumento della disponibilità della superficie per capo allevato a terra: allevamenti intensivi a terra, densità massima: 4 galline/mq

### POLLI DA CARNE (allevamenti intensivi a terra al coperto)

#### BASELINE

Gli spazi riservati ai polli da carne sono quelli previsti dalla normativa vigente: allevamenti intensivi a terra, densità massima di 2,6 capi/mq

#### Maggiori impegni rispetto alla baseline

Aumento della disponibilità della superficie per capo allevato a terra: densità massima 1 capo/ mq

#### schema 14-B2 “Baseline/maggiori impegni”

##### **BOVINI E BUFALINI: BASELINE**

In condizioni ordinarie, in Calabria, gli allevamenti intensivi sono gestiti a stabulazione fissa

##### **Maggiori impegni rispetto alla baseline**

In sistemi di allevamenti intensivo con stabulazione fissa, l'impegno prevede il passaggio alla stabulazione libera per tutte le categorie di animali

schema 14-B2

#### schema 14-B3 “Baseline/maggiori impegni”

##### **OVINI; CAPRINI; SUINI BASELINE**

Nella pratica ordinaria, in Calabria, controllo ambientale affidato solo alle aperture appositamente predisposte nelle stalle; non si trovano impianti di ventilazione e le temperature estive raggiungono valori massimi tra 35 e 40°C

##### **Maggiori impegni rispetto alla baseline**

Nelle situazioni in cui nella pratica ordinaria il controllo ambientale è affidato solo alle aperture appositamente predisposte nelle stalle, l'impegno consiste nella introduzione di impianti di ventilazione per il controllo di temperatura, entro limiti non dannosi per gli animali: temperature massime tra 25 e 30°C.

##### **BOVINI E BUFALINI BASELINE**

Nella pratica ordinaria, in Calabria, il controllo ambientale è affidato oltre che alle aperture appositamente predisposte nelle stalle anche ad impianti di ventilazione che garantiscono condizioni di umidità relativa compresi in un range di valori tra 50 e 80%

##### **Maggiori impegni rispetto alla baseline**

Nelle stalle in cui, il controllo ambientale è affidato oltre che alle aperture appositamente predisposte nelle stalle anche ad impianti di ventilazione, l'impegno consiste nell'adozione di sistemi di raffrescamento evaporativo diretti o indiretti, con particolare riferimento alla zona di attesa mungitura, alla zona mungitura, alla zona di alimentazione, al fine di garantire livelli di umidità relativa compresi tra 60 e 70%.

schema 14-B3

#### schema 14-C1 “Baseline/maggiori impegni”

##### **BASELINE**

Gli allevamenti intensivi a terra sono praticati in capannoni, senza accesso all'esterno

##### **Maggiori impegni rispetto alla baseline**

Predisposizione di accessi all'aperto.

schema 14-C1

#### 8.2.5.1.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

I pagamenti sono concessi agli agricoltori in attività, rientranti nella definizione di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 1307/2013, che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni necessari per superare gli standard minimi di benessere degli animali rispetto alla ordinaria conduzione degli allevamenti in Calabria, alla condizionalità e alla situazione specifica delle aziende.

I suddetti impegni hanno una durata di 5 anni, eventualmente prorogabile annualmente fino a 7 anni. Il premio è annuale, rinnovabile per un massimo di sette anni.

#### 8.2.5.1.1.3. Collegamenti con altre normative

Direttiva 2007/43/CE del Consiglio del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei

polli allevati per la produzione di carne

Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 126, attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122, recante attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

Direttiva 1999/74/CE del Consiglio del 19.07.1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole

Direttiva 2002/04/CE, di attuazione della direttiva 1999/74/ce e 2002/04/ce relativa al benessere delle galline ovaiole allevate in gabbia

Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti

Decreto Legislativo 29 luglio 2003, n. 267, recante attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento

DM n.180 del 23 gennaio 2015, che reca la disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 (regolamento orizzontale) Ministero della Salute - Circolare 5 novembre 2001, n. 10, recante chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo Circolare Ministero della Salute del 12/12/2012, n. 22766, recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie

Linee guida Ministero della Salute del 4/4/2014 n. 7570, miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali

#### 8.2.5.1.1.4. Beneficiari

I pagamenti per il benessere degli animali previsti dalla presente misura sono concessi agli agricoltori che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni per il benessere degli animali e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, così come previsto dal Reg UE 1305/2013 art. 33(1).

#### 8.2.5.1.1.5. Costi ammissibili

Il sostegno viene concesso annualmente per compensare i costi aggiuntivi ed il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti rispetto alla ordinarietà che in Calabria rispetta le norme della condizionalità inerenti il benessere animale e rispetto alla situazione specifica delle aziende.

Gli importi dei premi sono già comprensivi dei costi di transazione.

Vengono riconosciuti i costi di transazione - di cui al comma 4 dell'articolo 29 del Reg. (UE) 1305/2013 - pari al 20% del premio totale di cui ha diritto l'azienda.

Nel caso di cumulabilità degli impegni/gruppi di impegno, al fine di evitare il doppio finanziamento dei costi di transazione, il premio cumulato sarà ridotto del 10%.

#### 8.2.5.1.1.6. Condizioni di ammissibilità

##### Ammissibilità del soggetto proponente

Sono ammessi gli agricoltori che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni per il benessere degli animali e nello specifico:

- che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- con allevamenti di Bovini da latte, Bufalini, Bovini da carne, Ovini, Caprini, Suini allevamento intensivo, Suini allevamento all'aperto, Avicoli, regolarmente identificati e registrati in (BDN) ai sensi del DPR 30 aprile 1996 n. 317 – Direttiva 92/102/CEE – Decreto Legislativo n. 336/1999 relativi alla istituzione dell'anagrafe animale ed alla identificazione e registrazione degli animali.

##### Ammissibilità della proposta

Le domande di aiuto dovranno essere corredate da una check list aziendale/relazione tecnica comprendente le tipologie di impegni aggiuntivi rispetto alla situazione specifica aziendale la quale deve rispettare l'ordinarietà della conduzione degli allevamenti in Calabria e la condizionalità.

Il beneficiario è tenuto alla presentazione della check list aziendale/relazione tecnica comprendente le tipologie di impegni previsti all'interno di 3 settori di impegno individuati.

Nella check list aziendale/relazione tecnica deve essere fatto il raffronto con la situazione preliminare (ex-ante) specifica aziendale e la situazione futura (ex post) specifica aziendale, determinata dall'assunzione degli impegni aggiuntivi rispetto alla condizionalità, alla baseline e alla situazione ex ante specifica dell'azienda.

In ogni caso la misura non prevede il sostegno di livelli di benessere che non superino la baseline, che in Calabria coincide con l'ordinarietà, ricadenti nei 3 settori di impegno e già presenti in situazione ex ante.



In ogni caso non saranno retribuiti livelli di benessere degli animali già raggiunti.

Gli impegni devono essere assunti per un periodo di 5 anni, eventualmente prorogabile annualmente fino a 7 anni.

#### 8.2.5.1.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Qualora fosse necessario, a causa della dotazione finanziaria non sufficiente a concedere il sostegno a tutti i beneficiari, saranno definiti criteri di selezione basati sulle seguenti priorità:

- Territorializzazione (maggiore punteggio in funzione della maggiore vulnerabilità dell'area in cui ricade l'allevamento -*aree vulnerabili da nitrati, Aree Natura 2000, ecc.-*);
- Grado di estensivizzazione dell'allevamento (maggiore punteggio in funzione del maggior grado di estensivizzazione)

#### 8.2.5.1.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il massimale aziendale è definito moltiplicando il livello di sostegno, espresso in euro/UBA/ANNO (definito in base ad operazione e specie oggetto di impegno), per il numero di UBA presenti in azienda nell'anno di impegno e dichiarate in domanda. Le UBA dichiarate al momento della presentazione della domanda annuale devono essere mantenute per i successivi 12 mesi.

Eventuali variazioni di consistenza in diminuzione, che intervenissero nel corso dell'annualità, devono essere comunicate e giustificate nei termini previsti dalla normativa vigente pena la decadenza del beneficio concesso.

Tali variazioni di consistenza in diminuzione, comportano una riduzione del premio concesso equivalente al numero di UBA variate in diminuzione.

I premi vengono riportati nella tabella (tab. 14.1), suddivisi per specie animale allevata.

Gli importi dei premi sono già comprensivi dei costi di transazione.

Vengono riconosciuti i costi di transazione - di cui al comma 4 dell'articolo 29 del Reg. (UE) 1305/2013 - pari al 20% del premio totale di cui ha diritto l'azienda.

In funzione del numero di UBA ammesse a premio, al premio sarà applicato un coefficiente di regressione, secondo la tabella (tab. 14.2).

Le economie di scala che si realizzano nella fase applicativa dell'azione comportano, a livello aziendale, una riduzione, di alcune voci del costo di produzione; tale riduzione è direttamente proporzionale all'aumento delle UBA interessate.

Nella fattispecie, subiscono contrazioni, all'aumentare del numero di UBA, i costi unitari relativi a: mangimi, lettiera, spese medicinali ed analisi, spese veterinarie, manutenzione macchine/attrezzature, secondo la dimensione degli acquisti per cui, all'aumentare dei volumi acquistati diminuisce il costo

unitario dei mezzi tecnici/prestazioni professionali. I fattori che incidono principalmente sono: i maggiori tassi di sconto applicati e la diminuzione dell'incidenza dei costi di trasporto.

Ai fini del rispetto della condizione di degressività dei pagamenti definita dalla presente operazione, è fatto divieto di suddividere artificialmente l'azienda.

**Tab. 14.1**

Specie animale	Impegno	Premio
Bovini da latte Bufalini	- Adozione di sistemi di raffrescamento - Passaggio alla stabulazione libera	200,00/UBA/Anno
	- Aumento di disponibilità di superficie/capo - Controllo dei sinantropi - Aumento del fronte di abbeveramento/capo	200,00/UBA/Anno
<p>Il premio è percepibile esclusivamente per gruppo di impegni; I gruppi di impegno sono cumulabili I singoli impegni non danno luogo al percepimento di premio.</p>		
Bovini da carne	- Aumento di disponibilità di superficie/capo - Controllo dei sinantropi	€ 150,00/UBA/Anno
	- Adozione di sistemi di raffrescamento - Passaggio da stabulazione fissa a stabulazione libera	€ 150,00/UB /Anno
<p>Il premio è percepibile esclusivamente per gruppo di impegni; I gruppi di impegno sono cumulabili I singoli impegni non danno luogo al percepimento di premio</p>		
Suini	- Aumento del fronte di abbeveramento/capo - Aumento di disponibilità di superficie/capo - Controllo di temperatura, umidità relativa	€170,00/UBA/Anno
	- Aumento spazio scrofe gravide - Controllo di temperatura, umidità relativa	€ 150,00/UBA/Anno
<p>Il premio è percepibile esclusivamente per gruppo di impegni; I gruppi di impegno sono cumulabili I singoli impegni non danno luogo al percepimento di premio</p>		
Ovini Caprini	- Aumento del fronte di abbeveramento/capo - Controllo dei sinantropi	€200,00/UBA/Anno
	- Controllo di temperatura, circolazione dell'aria - Incremento della superficie minima di stabulazione interna	€ 200,00/UBA/Anno
<p>Il premio è percepibile esclusivamente per gruppo di impegni; I gruppi di impegno sono cumulabili I singoli impegni non danno luogo al percepimento di premio</p>		
Avicoli	- Aumento di disponibilità di superficie/capo - Accesso all'esterno	€ 190,00/UBA/Anno
<p>Il premio è percepibile esclusivamente per gruppo di impegni; I singoli impegni non danno luogo al percepimento di premio</p>		

tabella\_14.1 - premi per specie animale allevata

**Tab. 14.2**

<b>Uba a Premio</b>	<b>Riduzione Progressiva Premio</b>
fino a 30 UBA	Premio Base
da 31 a 100 UBA	90% del premio base
Oltre 100 UBA	80% del premio base

tabella\_14.2 - Degressività premio

8.2.5.1.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

*8.2.13.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione della misura sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio moderato connesso alla verifica del mantenimento in attività (attività agricola minima) dell'azienda nel periodo di impegno (ECR5).
2. Un rischio moderato connesso alla verifica del mantenimento delle UBA per i successivi 12 mesi dalla concessione del sostegno (ECR5).
3. Un rischio moderato connesso alla verifica delle condizioni ex-ante delle aziende che richiedono il sostegno (ECR 5).
4. Un rischio basso connesso al rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari (ECR3).

*8.2.13.3.1.9.2. Misure di attenuazione*

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione

del PSR.

1. I rischi ECR5 vengono mitigati come segue:

- la verifica del mantenimento dell'attività agricola minima può essere eseguita attraverso l'incrocio dei dati in possesso dell'Organismo pagatore e relativi alle condizioni di accesso al sostegno di cui al I Pilastro della PAC;
- la verifica del mantenimento delle UBA per i successivi 12 mesi dalla concessione del sostegno viene eseguita attraverso l'utilizzo di database disponibili a livello regionale (anagrafe zootecnica della Banca Dati Nazionale) i cui dati vengono controllati da organismi esterni a ciò demandati dalla normativa italiana, tali dati vengono incrociati con i dati acquisiti nell'ambito delle attività di controllo sulla condizionalità operati dall'Organismo pagatore;
- la verifica delle condizioni ex ante della singola azienda agricola viene eseguita attraverso il controllo amministrativo del 100% delle check list presentate dall'impresa, sottoscritte da un professionista abilitato, inoltre viene previsto il controllo in loco della effettiva corrispondenza delle check list allo stato ex-ante sul 100% delle domande di sostegno ammissibili e finanziabili; in fase di corresponsione del premio saranno effettuati controlli in loco su un campione pari al 5% delle aziende beneficiarie;

2. Il rischio ECR3 può essere mitigato tenendo conto dei risultati dell'attività di controllo svolta dall'Organismo pagatore e rafforzando l'efficacia dei controlli in loco, attraverso la predisposizione di un manuale dei controlli in cui vengono codificati i documenti da verificare presso l'azienda e le specifiche fattispecie da controllare.

#### 8.2.13.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla realizzazione degli impegni associati all'indennità concessa.

#### 8.2.5.1.1.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

Le informazioni sono riportate nella Tabella (tab. 14.3) denominata "Baseline e impegni Misura 14" allegata alla scheda di misura.

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art. 43 del Reg. UE 1307/2013.

Tab. 14.3

M14 - "Baseline e impegni Misura 14" (art. 33)

BOVINI DA LATTE BUFALINI – IMPEGNO 1								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale;	CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"; Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013.	La superficie minima di stabulazione per il vitello a seconda delle categorie di peso risulta:  1,5 mq capo per vitelli con P.V. < 150; 1,7 mq capo per vitelli con P.V. > 150 < 220; 1,8 mq capo per vitelli con P.V. > 220.	Usualmente lo spazio di stalla disponibile è dimensionato sulla base dei parametri indicati dalla condizionalità	superficie minima di stabulazione per il vitello a seconda delle categorie di peso risulta:  1,5 mq capo per vitelli con P.V. < 150; 1,7 mq capo per vitelli con P.V. > 150 < 220; 1,8 mq capo per vitelli con P.V. > 220.	1) La superficie minima di stabulazione fruibile interna per il vitello a seconda delle categorie deve essere almeno pari a:  1,65 mq capo per vitelli con P.V. < 150; 1,8 mq capo per vitelli con P.V. > 150 < 220; 2 mq capo per vitelli con P.V. > 220.	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame; diminuiscono i casi di fratture, lesioni alle zampe e podali; diminuisce lo stress e di conseguenza migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno  Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Controllo del numero minimo di capi allevabili per ciclo di allevamento; calcolo della superficie utile di stabulazione (SU/S) diviso per la superficie minima richiesta dall'impegno - per categoria di animale. A monte è necessario suddividere il bestiame per categoria di peso	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per le operazioni di gestione, in seguito all'adeguamento della stalla in relazione all'incremento della superficie disponibile/capo/categoria di peso. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e utilizzo di lettiera

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina1

BOVINI DA LATTE, BUFALINI - IMPEGNO 2								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
a) acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;	CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs. n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"; Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013.	Le attrezzature per la somministrazione di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali; non vengono indicati parametri quantitativi di riferimento.	Nelle pratiche ordinarie di allevamento, l'accesso all'acqua è garantito solo dalla presenza di normali abbeveratoi a tazza	accesso all'acqua garantito solo dalla presenza di normali abbeveratoi a tazza.	2) Oltre ai normali abbeveratoi a tazza bisogna introdurre almeno un metro lineare di abbeveratoio a vasca in acciaio a livello costante per ogni 30 capi al fine di limitare la competizione tra i capi bestiami che ne usufruiscono	Vengono ridotte al minimo le possibilità di competizione tra i capi bestiami che usufruiscono delle attrezzature per la somministrazione di acqua; l'acqua in quanto elemento essenziale per garantire il benessere degli animali allevati, distribuita in maniera più idonea, favorisce il raggiungimento delle migliori performance produttive e riproduttive	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno  Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica del maggiore impegno: calcolo del fronte di abbeveramento utile (FAU) diviso per il numero di capi allevati.	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per le operazioni di gestione di abbeveratoi aggiuntivi in relazione all'incremento del fronte di abbeveramento disponibile/30 capi allevati. Vengono rimborsati esclusivamente i maggiori costi di manodopera, consumo di energia, di manutenzione attrezzature oggetto dell'impegno

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina2

BOVINI DA LATTE, BUFALINI IMPEGNO 3								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
a) acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;	CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs. n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"; Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Il controllo dei simantropi non è regolato da norme di condizionalità	Nella pratica ordinaria il controllo dei simantropi avviene esclusivamente attraverso lotta chimica senza il supporto di consulenza specialistica	controllo dei simantropi esclusivamente attraverso lotta chimica con utilizzo del 100% di prodotti chimici senza il supporto di consulenza specialistica	3) Controllo dei simantropi attraverso l'introduzione di mezzi di lotta biologici che, integrati ai chimici riducono del 50% l'utilizzo di questi ultimi; introduzione di consulenza specialistica per la redazione del relativo piano di controllo	Risultati positivi in termini di maggiori benefici dal punto di vista del benessere degli animali e di riduzione dell'inquinamento ambientale; miglioramento delle condizioni igieniche e quindi della salubrità dei prodotti derivati zootecnici, per l'uso limitato di insetticidi e per la minore contaminazione microbica, inoltre è dimostrato che la metodologia di lotta basata su soli prodotti chimici, oltre a provocare al bestiame allevato danni di natura sanitaria, ha indotto la comparsa e lo sviluppo di fenomeni di resistenza dei simantropi nei confronti dei gruppi di insetticidi più usati	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno  Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica della introduzione del piano di autocontrollo aziendale, del sistema biointegrato per la lotta ai simantropi Verifica del possesso di fatture fiscali inerenti consulenza specialistica e/o acquisto di sistema biointegrato	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per l'introduzione dei mezzi di controllo biologici e chimici in maniera integrata. Vengono rimborsati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e di introduzione del sistema biointegrato di controllo dei simantropi e utilizzo di prodotti biologici. Non rientra nel calcolo il costo della consulenza specialistica

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina3

BOVINI DA LATTE BUFALINI – IMPEGNO 4								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	La circolazione dell'aria, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali	Nella pratica ordinaria, il controllo ambientale è affidato oltre che alle aperture appositamente predisposte nelle stalle anche ad impianti di ventilazione Nello specifico l'andamento climatico regionale è caratterizzato da clima caldo-umido e da scarsa ventosità	controllo ambientale affidato oltre che alle aperture appositamente predisposte nelle stalle anche ad impianti di ventilazione che garantiscono condizioni di umidità relativa compresi in un range di valori tra 50 e 30%	4) Adozione di sistemi di raffreddamento evaporativo diretti o indiretti, con particolare riferimento alla zona di attesa mangimica e alla zona mangimica, al fine di garantire livelli di umidità relativa compresi tra 60 e 70%	Viene garantito il benessere tecnico degli animali di conseguenza, il clima ottimale nelle stalle, migliora le prestazioni riproduttive delle lattifere e produttive di tutto il bestiame	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno  Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica introduzione sistemi di raffreddamento	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per l'introduzione dei sistemi di raffreddamento.  Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera, di consumo di energia, di manutenzione delle attrezzature oggetto dell'impegno

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina4

BOVINI DA LATTE BUFALINI – IMPEGNO 5								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coacciarsi, giocare, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà	In condizioni di ordinarietà gli allevamenti intensivi sono gestiti a stabulazione fissa	allevamenti intensivi gestiti a stabulazione fissa	5) In sistemi ad allevamento, intensivo con stabulazione fissa, passaggio alla stabulazione libera per tutte le categorie di bovini	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame, (aggressioni); diminuiscono gli eventi di fratture ossee, lesioni alle zampe e mortalità; diminuisce lo stress di conseguenza migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno  Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica tramite confronto della situazione ex ante ed ex post	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per il passaggio da stabulazione fissa a stabulazione libera riguardano le operazioni di gestione della stalla.  Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e utilizzo di lettiera

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina5



BOVINI DA CARNE – IMPEGNO 1								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale;	CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	La superficie minima di stabulazione per il vitello è • 1,5 mq , < 150 Peso vivo (kg/capo): • 1,7 mq , > 150 >220 Peso vivo (kg/capo): • 1,8 mq , >220 Peso vivo (kg/capo).	Usualmente lo spazio di stalla disponibile è dimensionato sulla base dei parametri indicati dalla condizionalità.	superficie minima di stabulazione per il vitello: • 1,5 mq , < 150 Peso vivo (kg/capo): • 1,7 mq , > 150 >220 Peso vivo (kg/capo): • 1,8 mq , >220 Peso vivo (kg/capo).	1) La superficie minima di stabulazione interna fruibile per i bovini a seconda delle categorie di peso deve essere almeno pari a: • 1,65 mq capo bovini con P.V. < 150; • 1,8 mq capo per bovini con P.V. > 150 < 220; • 2 mq capo per bovini con P.V. > 220.	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame, diminuiscono i casi di fratture, lesioni alle zampe e podali, diminuisce lo stress e di conseguenza migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno  Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 5% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 100% delle aziende beneficiarie Controllo del numero minimo di capi allevabili per ciclo di allevamento; calcolo della superficie utile di stabulazione (SUS) diviso per la superficie minima richiesta dall'impegno – per categoria di animale. A monte è necessario suddividere il bestiame per categoria di peso	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per le operazioni di gestione della stalla in relazione all'incremento della superficie disponibile/capo/categoria di peso. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e utilizzo di lettiera

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina6

BOVINI DA CARNE – IMPEGNO 2								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
a) cure, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;	CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Il controllo dei sinantropi non è regolato da norme di condizionalità	Nella pratica ordinaria il controllo dei sinantropi avviene esclusivamente attraverso lotta chimica ad azione adulticida e/o larvicida e senza il supporto di consulenza specialistica	controllo dei sinantropi esclusivamente attraverso lotta chimica con utilizzo del 100% di prodotti chimici senza il supporto di consulenza specialistica	2) Controllo dei sinantropi attraverso l'introduzione di mezzi di lotta biologici che, integrati ai chimici riducono del 50% l'utilizzo di questi ultimi; introduzione di consulenza specialistica per la redazione del relativo piano di controllo	Risultati positivi in termini di maggiori benefici dal punto di vista del benessere degli animali e di riduzione dell'inquinamento ambientale; miglioramento delle condizioni igieniche e quindi della salubrità dei prodotti derivati zootecnici, per l'uso limitato di insetticidi e per la minore contaminazione microbica; inoltre è dimostrato che la metodologia di lotta basata su soli prodotti chimici, oltre a provocare al bestiame allevato danni di natura sanitaria, ha indotto lo sviluppo di fenomeni di resistenza dei sinantropi nei confronti dei gruppi di insetticidi più usati	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno  Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica della introduzione nel piano di autocontrollo aziendale, del sistema biointegrato per la lotta ai sinantropi Verifica del possesso di figure fiscali inerenti consulenza specialistica e/o acquisto di sistema biointegrato	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per l'introduzione dei mezzi di controllo biologici e chimici in maniera integrata. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e di introduzione del sistema biointegrato di controllo dei sinantropi e di utilizzo di prodotti biologici. Non rientra nel calcolo il costo della consulenza specialistica

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina7

BOVINI DA CARNE – IMPEGNO 3								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	La circolazione dell'aria, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali	Nella pratica ordinaria, il controllo ambientale è affidato oltre che alle aperture appositamente predisposte nelle stalle anche ad impianti di ventilazione. Nello specifico l'andamento climatico regionale è caratterizzato da clima caldo-umido e da scarsa ventosità	controllo ambientale affidato oltre che alle aperture appositamente predisposte nelle stalle anche ad impianti di ventilazione che garantiscono condizioni di umidità relativa compresi in un range di valori tra 50 e 80%	3) Adozione di sistemi di raffreddamento evaporativo diretti o indiretti, con particolare riferimento alla zona di attesa mangimata e alla zona mangimata, al fine di garantire livelli di umidità relativa compresi tra 60 e 70%	Viene garantito il benessere termico degli animali di conseguenza, il clima ottimale nella stalle, migliora le prestazioni riproduttive e produttive di tutto il bestiame	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno  Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica introduzione sistemi di raffreddamento	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per l'introduzione di sistemi di raffreddamento, riguardano le operazioni di gestione di attrezzature specifiche.  Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera, di consumo di energia, manutenzione attrezzature oggetto dell'impegno.

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina8

BOVINI DA CARNE – IMPEGNO 4								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di ericarsi, giscere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà	In condizioni di ordinarietà gli allevamenti intensivi sono gestiti a stabulazione fissa	allevamenti intensivi gestiti a stabulazione fissa	4) In sistemi ad allevamento intensivo con stabulazione fissa, passaggio alla stabulazione libera per tutte le categorie di bovini	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame (aggressioni), diminuiscono gli eventi di fratture ossee, lesioni alle zampe e mortalità; diminuisce lo stress di conseguenza migliori il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno  Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica tramite confronto della situazione ex ante ed ex post	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per il passaggio da stabulazione fissa a stabulazione libera riguardano le operazioni di gestione in seguito all'adeguamento della stalla.  Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e utilizzo di lettieri

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina9

OVINI E CAPRINI – IMPEGNO 1								
Settore di Impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
a) acqua, mangimi e cure degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;	CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" Circolare Min. Salute del 5/11/2001, n. 10 che reca chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Le attrezzature per la somministrazione di acqua devono essere concepite, costruite ed installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di competizione tra i capi bestiame che ne usufruiscono; non vengono indicati parametri quantitativi di riferimento.	Nelle pratiche ordinarie di allevamento, l'accesso all'acqua è garantito solo dalla presenza di normali abbeveratoi a tazza	accesso all'acqua garantito solo dalla presenza di normali abbeveratoi a tazza	1) Oltre ai normali abbeveratoi a tazza bisogna introdurre almeno un metro lineare di abbeveratoio a vasca in acciaio a livello costante per ogni 50 capi, al fine di limitare la competizione tra i capi bestiame che ne usufruiscono	Vengono ridotte al minimo le possibilità di competizione tra i capi bestiame che usufruiscono delle attrezzature per la somministrazione di acqua: l'acqua in quanto elemento essenziale per garantire il benessere degli animali allevati, distribuita in maniera più idonea, favorisce il raggiungimento delle migliori performance produttive e riproduttive	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno  Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 5% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 100% delle aziende beneficiarie Verifica del maggiore impegno: calcolo del fronte di abbeveramento utile (FAU) diviso per il numero di capi allevati.	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per le operazioni di gestione di abbeveratoi aggiuntivi in relazione all'incremento del fronte di abbeveramento disponibile/50 capi allevati. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera, consumo di energia, di manutenzione attrezzature oggetto dell'impegno

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina10

OVINI E CAPRINI – IMPEGNO 2								
Settore di Impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
a) acqua, mangimi e cure degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;	CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" Circolare Min. Salute del 5/11/2001, n. 10 che reca chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Il controllo dei simantropi non è regolato da norme di condizionalità	Nella pratica ordinaria il controllo dei simantropi avviene esclusivamente attraverso lotta chimica ad azione adulticida e/o larvicida e senza il supporto di consulenza specialistica	controllo dei simantropi esclusivamente attraverso lotta chimica con utilizzo del 100% di prodotti chimici senza il supporto di consulenza specialistica	2) Controllo dei simantropi attraverso l'introduzione di mezzi di lotta biologici che, integrati ai chimici riducono del 50% l'utilizzo di questi ultimi; introduzione di consulenza specialistica per la redazione del relativo piano di controllo	Risultati positivi in termini di maggiore beneficio dal punto di vista del benessere degli animali e di riduzione dell'inquinamento ambientale; miglioramento delle condizioni igieniche e quindi della salubrità dei prodotti derivati zootecnici, per l'uso limitato di insetticidi e per la minore contaminazione microbica; inoltre è dimostrato che la metodologie di lotta basata su soli prodotti chimici, oltre a provocare al bestiame allevato danni di natura sanitaria, ha indotto la comparsa e lo sviluppo di fenomeni di resistenza dei simantropi nei confronti dei gruppi di insetticidi più usati	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno  Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica della introduzione nel piano di autocontrollo aziendale, del sistema biointegrato per la lotta ai simantropi Verifica del possesso di fatture fiscali inerenti consulenza specialistica e/o acquisto di sistema biointegrato	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per l'introduzione dei mezzi di controllo biologici e chimici in maniera integrata. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e di introduzione del sistema biointegrato di controllo dei simantropi e utilizzo di prodotti biologici. Non rientra nel calcolo il costo della consulenza specialistica

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina11

OVINI E CAPRINI – IMPEGNO 3								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale;	CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs. n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" Circolare Min. Salute del 5/11/2001, n. 10 che reca chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	La circolazione dell'aria, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali	Nella pratica ordinaria il controllo ambientale è affidato alle aperture appositamente predisposte nelle stalle; generalmente non si trovano sistemi di circolazione forzata dell'aria. Nello specifico l'andamento climatico regionale è caratterizzato da clima caldo-umido e da scarsa ventosità	controllo ambientale affidato alle aperture appositamente predisposte nelle stalle; non si trovano impianti di ventilazione e le temperature estive raggiungono valori massimi tra 35 e 40°C	3) Introduzione di impianti di ventilazione per il controllo di temperatura, entro limiti non dannosi per gli animali: temperature massime tra 25 e 30°C	Viene garantito il benessere termico degli animali di conseguenza, il clima ottimale nelle stalle, migliora le prestazioni riproduttive e produttive di tutto il bestiame	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno  Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 5% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 100% delle aziende beneficiarie Verifica introduzione sistemi di ventilazione	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per la gestione di sistemi di ventilazione per il controllo di temperatura, umidità relativa;  Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera, consumo di energia, di manutenzione attrezzature oggetto dell'impegno

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina12

OVINI E CAPRINI – IMPEGNO 4								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale;	CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs. n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" Circolare Min. Salute del 5/11/2001, n. 10 che reca chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	La superficie minima di stabulazione per ovini/capri è: Pecora/Capra in produzione 0,8 m <sup>2</sup> /capo Agnelle da rimonta 0,6 m <sup>2</sup> /capo Agnelli fino a 4 mesi 0,4 m <sup>2</sup> /capo Ariete 2,0 m <sup>2</sup> /capo	Usualmente lo spazio di stalla disponibile è dimensionato sulla base dei parametri indicati dalla condizionalità	superficie minima di stabulazione per ovini/capri: Pecora/Capra in produzione 0,8 m <sup>2</sup> /capo Agnelle da rimonta 0,6 m <sup>2</sup> /capo Agnelli fino a 4 mesi 0,4 m <sup>2</sup> /capo Ariete 2,0 m <sup>2</sup> /capo	4) Le superfici coperte di stabulazione dovranno essere pari a: Pecora/Capra in produzione 1 m <sup>2</sup> /capo Agnelle da rimonta 0,8 m <sup>2</sup> /capo Agnelli fino a 4 mesi 0,6 m <sup>2</sup> /capo Ariete 2,5 m <sup>2</sup> /capo	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame di conseguenza diminuiscono i casi di fratture, lesioni alle zampe e podali; diminuisce lo stress, migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno  Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 5% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Controllo del numero minimo di capi allevabile per ciclo di allevamento; calcolo della superficie utile di stabulazione (SUS) diviso per la superficie minima richiesta dall'impegno – per categoria di animale. A monte è necessario suddividere il bestiame per categoria di peso	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per le operazioni di gestione della stalla in relazione all'incremento della superficie disponibile/capo/categoria di peso. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e utilizzo di letture.

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina13

SUINI (allevamenti intensivi) – IMPEGNO 1								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. D. Lgs. n. 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; Circolare Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	La superficie minima di stabulazione (superficie libera a disposizione del singolo soggetto) per le diverse categorie di suini è stabilita dalla normativa vigente. Superficie stabulativa m <sup>2</sup> /capo  (Scrofa gestante) 2,5 (Verro) 6,0  (Scrofa allattante) 7,5 (Suinetti da 40 giorni a 30 kg) 0,6 (Suini da 31 a 50 kg) 0,8 (Suini da 51 a 85 kg) 1,1 (Suini da 86 a 110 kg) 1,3 (Suini superiori a 110 kg) 1,6	Usualmente lo spazio di stalla disponibile è dimensionato sulla base dei parametri indicati dalla condizionalità	lo spazio di stalla disponibile è dimensionato sulla base dei parametri indicati dalla condizionalità	1) Aumento di disponibilità di superficie/capo anche in relazione alle categorie di peso:  <u>Superficie stabulativa m<sup>2</sup>/capo</u>  (Scrofa gestante) 3,5 (Verro) 8 (Scrofa allattante) 9 (Suinetti da 40 giorni a 30 kg) 1 (Suini da 31 a 50 kg) 1,2 (Suini da 51 a 85 kg) 1,5 (Suini da 86 a 110 kg) 1,7 (Suini superiori a 110 kg) 2	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame, (aggressioni e fenomeni di cannibalismo); diminuiscono i casi di fratture, lussioni alle zampe e podali; diminuisce lo stress di conseguenza migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno  Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette. Controlli in loco, sul 5% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante. Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie. Controllo del numero minimo di capi allevabile per ciclo di allevamento; calcolo della superficie utile di stabulazione (SUS) diviso per la superficie minima richiesta dall'impegno -- per categoria di animale. A monte è necessario suddividere il bestiame per categoria di peso	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per le operazioni di gestione in seguito all'adeguamento della porcilaia in relazione all'incremento della superficie disponibile/capo/categoria di peso.  Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e utilizzo di lettiera

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina14

SUINI (allevamenti intensivi) – IMPEGNO 2								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. D. Lgs. n. 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; Circolare Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	La circolazione dell'aria, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali	Nella pratica ordinaria il controllo ambientale è affidato alle aperture appositamente predisposte nelle stalle; generalmente non si trovano sistemi di circolazione forzata dell'aria. Nello specifico l'andamento climatico regionale è caratterizzato da clima caldo-umido e da scarsa ventosità	controllo ambientale affidato alle aperture appositamente predisposte nelle stalle; non si trovano impianti di ventilazione e le temperature estive raggiungono valori massimi tra 35 e 40°C	2) Introduzione di impianti di ventilazione per il controllo di temperatura, entro limiti non dannosi per gli animali; temperature massime tra 25 e 30°C	Viene garantito il benessere termico degli animali di conseguenza, il clima ottimale nelle stalle, migliora le prestazioni riproduttive e produttive di tutto il bestiame	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno  Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette. Controlli in loco, sul 5% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante. Controlli in loco sul 100% delle aziende beneficiarie. Verifica introduzione sistemi di ventilazione	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per la gestione di sistemi di ventilazione per il controllo di temperatura, umidità relativa;  Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera, consumo di energia, di manutenzione attrezzature oggetto dell'impegno

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina15

SUINI (allevamenti intensivi) – IMPEGNO 3								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
a) acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;	CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini D. Lgs n. 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Circolare Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie. Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Le attrezzature per la somministrazione di acqua devono essere concepite, costruite ed installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di competizione tra i capi bestiame che ne usufruiscono; non vengono indicati parametri quantitativi di riferimento.	Nelle pratiche ordinarie di allevamento, il fronte di abbeveramento è: abbeveratoi a imbocco 1/15 capi all'ingrasso; 1/10 scrofe; abbeveratoi a tazza / a triangolo 1/14 capi all'ingrasso; 1/8 scrofe	il fronte di abbeveramento è: abbeveratoi a imbocco 1/15 capi all'ingrasso; 1/10 scrofe; abbeveratoi a tazza / a triangolo 1/14 capi all'ingrasso; 1/8 scrofe	3) Per garantire minore rivalità tra gli animali, bisogna aumentare il fronte di abbeveramento: abbeveratoi a imbocco 1/7 capi all'ingrasso; 1/4 scrofe; abbeveratoi a tazza / a triangolo 1/7 capi all'ingrasso; 1/4 scrofe	Vengono ridotte al minimo le possibilità di competizione tra i capi bestiame che usufruiscono delle attrezzature per la somministrazione di acqua; Tacca in quanto elemento essenziale per garantire il benessere degli animali allevati, distribuita in maniera più idonea, favorisce il raggiungimento delle migliori performance produttive e riproduttive.	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno  Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica del maggiore impegno: calcolo del numero di abbeveratoi in rapporto al numero di capi allevati ed alla categoria	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per le operazioni di gestione in seguito all'installazione di abbeveratoi aggiuntivi in relazione al numero di capi allevati ed alla categoria  Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera, di consumo di energia, di manutenzione attrezzature oggetto dell'impegno

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina16

SUINI (allevamenti intensivi) – IMPEGNO 4								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini D. Lgs n. 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Circolare Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie. Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Negli allevamenti suini con più di 10 scrofe: nel periodo compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e 1 settimana prima della data prevista per il parto, le scrofe e le scrofette sono allevate in recinti di 2,8 m di lato per gruppi di scrofe il cui numero è maggiore di 6 oppure in recinti 2,4 m di lato per gruppi di scrofe il cui numero massimo è pari a 6	Usualmente lo spazio di stalla disponibile è dimensionato sulla base dei parametri indicati dalla condizionalità	Negli allevamenti suini con più di 10 scrofe: nel periodo compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e 1 settimana prima della data prevista per il parto, le scrofe e le scrofette sono allevate in recinti di 2,8 m di lato per gruppi di scrofe il cui numero è maggiore di 6 oppure in recinti 2,4 m di lato per gruppi di scrofe il cui numero massimo è pari a 6	4) Negli allevamenti suini con più di 10 scrofe: nel periodo compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e 1 settimana prima della data prevista per il parto, le scrofe e le scrofette sono allevate in recinti di 2,8 m di lato per gruppi di scrofe il cui numero massimo è pari a 6 oppure in recinti 2,4 m di lato per gruppi di scrofe il cui numero massimo è pari a 3	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame, (aggressioni e fenomeni di cannibalismo); diminuiscono i casi di fratture, lesioni alle zampe e podali; diminuisce lo stress di conseguenza migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno  Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica delle dimensioni dei recinti in rapporto al numero di capi in essi contenuti	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per le operazioni di gestione in seguito all'adeguamento strutturale dei recinti pre-parto, finalizzato all'aumento della superficie disponibile/capo/ Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e di consumo di lettiera.

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina17

SUINI (allevamenti all'aperto) – IMPEGNO 1								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale;	<p>CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini</p> <p>D. Lgs. n. 122/2011</p> <p>Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;</p> <p>Circolare Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie</p> <p>Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali</p> <p>DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013</p>	<p>Nella normale pratica agricola, negli allevamenti estensivi di suini:</p> <p>- le scrofe vengono isolate in recinti (zona parto) di circa 70-100 mq</p> <p>- i suini, dallo svezzamento in poi, hanno disponibilità di circa 4-7 mq/capo, per tutte le categorie di peso</p>	<p>Usualmente lo spazio di stalla disponibile è dimensionato sulla base dei parametri indicati dalla condizionalità</p>	<p>negli allevamenti estensivi di suini:</p> <p>- le scrofe vengono isolate in recinti (zona parto) di circa 70-100 mq</p> <p>- i suini, dallo svezzamento in poi, hanno disponibilità di circa 4-7 mq/capo, per tutte le categorie di peso</p>	<p>1) Aumento di disponibilità di superficie/capo anche in relazione alle categorie di peso:</p> <p>- scrofe in zona parto con relativa nidata, almeno 150 mq totali;</p> <p>- i suini, dallo svezzamento in poi, hanno disponibilità di 10 mq/capo, per tutte le categorie di peso</p>	<p>L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame, (aggressioni e fenomeni di cannibalismo); diminuiscono i casi di fratture, lesioni alle zampe e podali; diminuisce lo stress di conseguenza migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni</p>	<p>Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno</p> <p>Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette</p> <p>Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante</p> <p>Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie</p> <p>Controllo del numero minimo di capi allevabile per ciclo di allevamento: calcolo della superficie utile di stabulazione (SUS) diviso per la superficie minima richiesta dall'impegno – per categoria di animale.</p> <p>A monte è necessario suddividere il bestiame per categoria di peso</p>	<p>Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per la gestione in seguito all'adeguamento della porcellaia in relazione all'incremento della superficie disponibile/capo/categoria di peso.</p> <p>Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e di consumo di lettiera</p>

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina18

SUINI (allevamenti all'aperto) – IMPEGNO 2								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
a) acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;	CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini D. Lgs n. 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; Circolare Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Le attrezzature per la somministrazione di acqua devono essere concepite, costruite ed installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di competizione tra i capi bestiame che ne usufruiscono; non vengono indicati parametri quantitativi di riferimento.	Nelle pratiche ordinarie di allevamento, il fronte di abbeveramento è abbeverato a imbocco 1/15 capi all'ingrasso; 1/10 scrofe abbeverati a tazza / a truogolo 1/14 capi all'ingrasso; 1/8 scrofe	il fronte di abbeveramento è abbeverato a imbocco 1/15 capi all'ingrasso; 1/10 scrofe abbeverati a tazza / a truogolo 1/14 capi all'ingrasso; 1/8 scrofe	2) Per garantire minore rivalità tra gli animali, bisogna aumentare il fronte di abbeveramento: abbeverato a imbocco 1/7 capi all'ingrasso; 1/4 scrofe abbeverati a tazza / a truogolo 1/7 capi all'ingrasso; 1/4 scrofe	Vengono ridotte al minimo le possibilità di competizione tra i capi bestiame che ne usufruiscono; l'acqua in quanto elemento essenziale per garantire il benessere degli animali allevati, distribuita in maniera più idonea, favorisce il raggiungimento delle migliori performance produttive e riproduttive	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno  Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante delle aziende beneficiarie Verifica del maggiore impegno: calcolo del numero di abbeverati in rapporto al numero di capi allevati ed alla categoria	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per la gestione in seguito all'installazione di abbeveratoi aggiuntivi in relazione al numero di capi allevati ed alla categoria.  Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera, di consumo di energia di manutenzione attrezzature oggetto dell'impegno

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina19

SUINI (allevamenti all'aperto) – IMPEGNO 3								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Cons. del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini D. Lgs n. 122/2011 Attuazione della Dir. 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; Circ. Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 D. Lgs n. 126/2001, "Attuazione della dir. 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"	In allevamenti all'aperto quando si verificano condizioni meteorologiche estreme, è necessario garantire luoghi in cui gli animali possono proteggersi e/o trovare un ausilio alla termoregolazione	Nella pratica ordinaria di allevamento oltre alle capannine/igloo di ricovero, sono presenti tettoie/pozzanghere e con le quali viene garantita una disponibilità di spazio di 1 m <sup>2</sup> /capo	oltre alle capannine/igloo di ricovero, sono presenti tettoie/pozzanghere con le quali viene garantita una disponibilità di spazio di 1 m <sup>2</sup> /capo	3) Rendere disponibile per i suini tettoie e/o pozzanghere, oltre alle capannine/igloo di ricovero, che rispettino il requisito di 2 m <sup>2</sup> /capo.	Le condizioni ambientali più adatte, il maggiore spazio valorizzano al massimo le produzioni; migliorano le prestazioni riproduttive delle scrofe e produttive di tutto il bestiame	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno  Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per la introduzione di pozzanghere e superfici all'ombra, in relazione al numero di capi allevati ed alla categoria.  Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera, di manutenzione strutture oggetto dell'impegno

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina20



GALLINE OVAIOLE (allevamenti intensivi a terra)								
Settore di impegno Art. 10, Reg. UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale; c) accesso all'esterno	CGO 13. Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 126/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" D.L. 267/2003 recante attuazione delle dir. 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento Circolare Min. Salute del 5/11/2001, n. 10 che reca chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo DM n. 180/23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Gli spazi riservati alle galline ovaiole sono quelli previsti dalla normativa vigente (Direttiva 99/74/CE): • allevamenti intensivi a terra, densità massima: 9 galline/mq	Gli allevamenti intensivi a terra sono praticati in capannoni, senza accesso all'esterno e con spazi pro capite dimensionati sulla base dei parametri indicati dalla condizionalità	allevamenti intensivi a terra, densità massima: 9 galline/mq  allevamenti intensivi a terra praticati in capannoni, senza accesso all'esterno	1) Aumento della disponibilità della superficie per capo allevato a terra: • allevamenti intensivi a terra, densità massima: 4 galline/mq  Predisposizione di accesso all'aperto:	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame, (aggressioni e fenomeni di cannibalismo); diminuiscono gli eventi di fratture ossee, lesioni alle zampe e mortalità; diminuisce lo stress di conseguenza migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno  Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Controllo del numero minimo di capi allevabile per ciclo di allevamento: calcolo della superficie utile di stabulazione (SUS) diviso per la superficie minima richiesta dall'impegno – per categoria di animale. Verifica di predisposizione di accesso all'aperto	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità ordinaria, per la gestione in seguito all'adeguamento delle strutture di allevamento in relazione all'incremento della superficie disponibile/capo ed alla predisposizione di accesso all'aperto.  Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera.

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina21

POLLI DA CARNE (allevamenti intensivi a terra al coperto)								
Settore di impegno Art. 10, Reg. UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale.	CGO 13. Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" D.L. 267/2003 recante attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento Circolare Min. Salute del 5/11/2001, n. 10 che reca chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo DM n. 180/23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Gli spazi riservati ai polli da carne sono quelli previsti dalla normativa vigente (Direttiva 99/74/CE): • allevamenti intensivi a terra, densità massima di 2,6 capi/mq	Gli allevamenti intensivi a terra sono praticati in capannoni, con spazi pro capite dimensionati sulla base dei parametri indicati dalla condizionalità	allevamenti intensivi a terra, densità massima di 2,6 capi/mq	1) Aumento della disponibilità della superficie per capo allevato a terra: • densità massima 1 capo/2 mq	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame, (aggressioni e fenomeni di cannibalismo); diminuiscono gli eventi di fratture ossee, lesioni alle zampe e mortalità; diminuisce lo stress di conseguenza migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica rispetto al presente impegno  Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Controllo del numero minimo di capi allevabile per ciclo di allevamento: calcolo della superficie utile di stabulazione (SUS) diviso per la superficie minima richiesta dall'impegno – per categoria di animale	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per la gestione in seguito all'adeguamento delle strutture di allevamento in relazione all'incremento della superficie disponibile/capo  Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera.

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina22

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano

pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

In premessa si evidenzia che la Regione Calabria garantisce che, per la giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto i relativi calcoli:

- a. contengano unicamente elementi verificabili;
- b. siano basati su valori assodati mediante opportune perizie;
- c. indichino chiaramente la fonte dei dati;
- d. siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell'effettiva utilizzazione del suolo;
- e. per la Misura in oggetto di cui all'art. 33 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, non contengano elementi correlati a costi d'investimento fissi”.

Pertanto, per il calcolo del sostegno, sono state utilizzate sia fonti primarie (indagini e studi ad hoc) che secondarie (banche dati, o indagini già esistenti).

Nel primo caso si è fatto riferimento a conti relativi ad allevamenti tipo selezionati sulla base di criteri di rappresentatività della realtà zootecnica calabrese, nel secondo caso invece sono state utilizzate delle banche dati ed informazioni statistiche a completamento dei dati rilevati in campo nel corso dell'indagine. In particolare sono state utilizzate le seguenti fonti:

- dati della R. I. C. A. (Rete Informatizzata di Contabilità Agraria) rilevati dall'INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria) – Anno 2012;
- dati congiunturali dell'ISTAT, rilevati per la Regione Calabria, sulle rese degli ultimi tre anni (2010-2013);
- dati strutturali ISTAT della Regione Calabria per la zootecnia relativi all'anno 2010;
- specifiche tecniche relative alla zootecnia definite da esperti di settore (Università Mediterranea di Reggio Calabria, Organizzazioni Professionali Regionali, Ordini Provinciali degli Agronomi della Regione Calabria );
- media degli ultimi tre anni dei prezzi dei fattori di produzione e prodotti finiti (indagini periodiche ISMEA 2014);
- costo orario della manodopera per le varie operazioni colturali è quello previsto dal Contratto Provinciale Operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Catanzaro (anno 2013);

Partendo dalle fonti sopra citate, si è proceduto all'elaborazione dei dati in modo differenziato in funzione della tipologia di allevamento o degli impegni presi in considerazione.

La metodologia per il calcolo degli aiuti è stata articolata nelle seguenti fasi:

- individuazione per ciascun allevamento della baseline e determinazione dei costi e ricavi per

produrre in tali condizioni;

- individuazione e quantificazione dei risultati economici che si determinano per ciascun allevamento a seguito dell'assunzione degli impegni;
- determinazione dell'aggravio di costo sostenuto dalle aziende per unità bovina adulta (UBA) a seguito dell'adozione degli impegni.

Per determinare il differenziale di reddito o i maggiori costi derivanti dall'introduzione degli impegni, è stata utilizzata una metodologia di analisi basata sul confronto fra una condizione di non adozione nelle pratiche e degli impegni previsti nell'ambito delle misure/operazioni ed una condizione di adesione alle misure stesse, con il rispetto degli impegni e dei vincoli imposti.

Pertanto sono stati portati a confronto gli oneri che le tecniche di allevamento dei vari impegni comportano rispetto alla gestione ordinaria tipica delle aziende regionali che non aderiscono alla misura in oggetto. Tali tecniche presentano per i beneficiari oneri non solo in termini di maggiori costi per interventi di cui assumono l'impegno in quanto alcune voci del costo di produzione risultano essere più costose di quelli ordinarie.

La giustificazione dettagliata ed il relativo importo per ogni singola specie e sistema di allevamento è riportata nell'allegato: *“La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 29, 31, e 33 del Regolamento (UE) 1305/2013”*.

#### 8.2.5.2. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.5.2.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'informazione è riportata a livello di intervento.

##### 8.2.5.2.2. Misure di attenuazione

L'informazione è riportata a livello di intervento.

### 8.2.5.2.3. Valutazione generale della misura

L'informazione è riportata a livello di intervento.

### 8.2.5.3. Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

La tabella (tab. 14.3) sotto riportata denominata “Baseline e impegni Misura 14” riporta gli impegni e la relativa baseline con i riferimenti legislativi della misura in oggetto.

**Tab. 14.3**

**M14 - “Baseline e impegni Misura 14” (art. 33)**

Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale;	CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs. n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"; Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" DM n. 180 23/01/2015, che recita la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013.	La superficie minima di stabulazione per il vitello a seconda delle categorie di peso risulta:  1,5 mq capo per vitelli con P.V. < 150; 1,7 mq capo per vitelli con P.V. > 150 < 220; 1,8 mq capo per vitelli con P.V. > 220.	Usualmente lo spazio di stalla disponibile è dimensionato sulla base dei parametri indicati dalla condizionalità	superficie minima di stabulazione per il vitello a seconda delle categorie di peso risulta:  1,5 mq capo per vitelli con P.V. < 150; 1,7 mq capo per vitelli con P.V. > 150 < 220; 1,8 mq capo per vitelli con P.V. > 220.	1) La superficie minima di stabulazione fruibile interna per il vitello a seconda delle categorie deve essere almeno pari a:  1,65 mq capo per vitelli con P.V. < 150; 1,8 mq capo per vitelli con P.V. > 150 < 220; 2 mq capo per vitelli con P.V. > 220.	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame; diminuiscono i casi di fratture, lesioni alle zampe e podali; diminuisce lo stress e di conseguenza migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno  Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Controllo del numero minimo di capi allevabili per ciclo di allevamento; calcolo della superficie utile di stabulazione (SU/S) diviso per la superficie minima richiesta dall'impegno - per categoria di animale. A monte è necessario suddividere il bestiame per categoria di peso	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per le operazioni di gestione, in seguito all'adeguamento della stalla in relazione all'incremento della superficie disponibile/capo/categoria di peso. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e utilizzo di lettieri

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina1

BOVINI DA LATTE, BUFALINI - IMPEGNO 2								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
a) acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;	CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"; Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013.	Le attrezzature per la somministrazione di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali; non vengono indicati parametri quantitativi di riferimento.	Nelle pratiche ordinarie di allevamento, l'accesso all'acqua è garantito solo dalla presenza di normali abbrevatoi a tazza	accesso all'acqua garantito solo dalla presenza di normali abbrevatoi a tazza.	2) Oltre ai normali abbrevatoi a tazza bisogna introdurre almeno un metro lineare di abbrevatoio a vasca in acciaio a livello costante per ogni 30 capi al fine di limitare la competizione tra i capi bestiami che ne usufruiscono	Vengono ridotte al minimo le possibilità di competizione tra i capi bestiami che usufruiscono delle attrezzature per la somministrazione di acqua; l'acqua in quanto elemento essenziale per garantire il benessere degli animali allevati, distribuita in maniera più idonea, favorisce il raggiungimento delle migliori performance produttive e riproduttive	Relazione tecnica atestante la situazione ex ante specificata dell'allevamento rispetto al presente impegno  Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica del maggiore impegno: calcolo del fronte di abbrevamento utile (FAU) diviso per il numero di capi allevati.	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per le operazioni di gestione di abbrevatoi aggiuntivi in relazione all'incremento del fronte di abbrevamento disponibile/30 capi allevati. Vengono rimborsati esclusivamente i maggiori costi di manodopera, di consumo di energia, di manutenzione attrezzature oggetto dell'impegno

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina2

BOVINI DA LATTE, BUFALINI IMPEGNO 3								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
a) acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;	CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"; Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Il controllo dei sintropi non è regolato da norme di condizionalità	Nella pratica ordinaria il controllo dei sintropi avviene esclusivamente attraverso lotta chimica senza il supporto di consulenza specialistica	controllo dei sintropi esclusivamente attraverso lotta chimica con utilizzo del 100% di prodotti chimici senza il supporto di consulenza specialistica	3) Controllo dei sintropi attraverso l'introduzione di mezzi di lotta biologici che, integrati ai chimici riducono del 50% l'utilizzo di questi ultimi; introduzione di consulenza specialistica per la redazione del relativo piano di controllo	Risultati positivi in termini di maggiori benefici dal punto di vista del benessere degli animali e di riduzione dell'inquinamento ambientale; miglioramento delle condizioni igieniche e quindi della salubrità dei prodotti derivati zootecnici, per l'uso limitato di insetticidi e per la minore contaminazione microbica, inoltre è dimostrato che la metodologia di lotta basata su soli prodotti chimici, oltre a provocare al bestiame allevato danni di natura sanitaria, ha indotto la comparsa e lo sviluppo di fenomeni di resistenza dei sintropi nei confronti dei gruppi di insetticidi più usati	Relazione tecnica atestante la situazione ex ante specificata dell'allevamento rispetto al presente impegno  Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica della introduzione del piano di autocontrollo aziendale, del sistema biointegrato per la lotta ai sintropi Verifica del possesso di fatture fiscali inerenti consulenza specialistica e/o acquisto di sistema biointegrato	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per l'introduzione dei mezzi di controllo biologici e chimici in maniera integrata. Vengono rimborsati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e di introduzione del sistema biointegrato di controllo dei sintropi e utilizzo di prodotti biologici. Non rientra nel calcolo il costo della consulenza specialistica

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina3

BOVINI DA LATTE BUFALINI – IMPEGNO 4								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	La circolazione dell'aria, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali	Nella pratica ordinaria, il controllo ambientale è affidato oltre che alle aperture appositamente predisposte nelle stalle anche ad impianti di ventilazione Nello specifico l'andamento climatico regionale è caratterizzato da clima caldo-umido e da scarsa ventosità	controllo ambientale affidato oltre che alle aperture appositamente predisposte nelle stalle anche ad impianti di ventilazione che garantiscono condizioni di umidità relativa compresi in un range di valori tra 50 e 30%	4) Adozione di sistemi di raffreddamento evaporativo diretti o indiretti, con particolare riferimento alla zona di attesa mangimica e alla zona mangimica, al fine di garantire livelli di umidità relativa compresi tra 60 e 70%	Viene garantito il benessere tecnico degli animali di conseguenza, il clima ottimale nelle stalle, migliora le prestazioni riproduttive delle lattifere e produttive di tutto il bestiame	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno  Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica introduzione sistemi di raffreddamento	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per l'introduzione dei sistemi di raffreddamento.  Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera, di consumo di energia, di manutenzione delle attrezzature oggetto dell'impegno

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina4

BOVINI DA LATTE BUFALINI – IMPEGNO 5								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coicarsi, giocare, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà	In condizioni di ordinarietà gli allevamenti intensivi sono gestiti a stabulazione fissa	allevamenti intensivi gestiti a stabulazione fissa	5) In sistemi ad allevamento, intensivo con stabulazione fissa, passaggio alla stabulazione libera per tutte le categorie di bovini	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame, (aggressioni); diminuiscono gli eventi di fratture ossee, lesioni alle zampe e mortalità; diminuisce lo stress di conseguenza migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno  Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica tramite confronto della situazione ex ante ed ex post	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per il passaggio da stabulazione fissa a stabulazione libera riguardano le operazioni di gestione della stalla.  Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e utilizzo di lettiera

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina5

BOVINI DA CARNE – IMPEGNO 1								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale;	CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	La superficie minima di stabulazione per il vitello è • 1,5 mq , < 150 Peso vivo (kg/capo): • 1,7 mq , > 150 >220 Peso vivo (kg/capo): • 1,8 mq , >220 Peso vivo (kg/capo).	Usualmente lo spazio di stalla disponibile è dimensionato sulla base dei parametri indicati dalla condizionalità.	superficie minima di stabulazione per il vitello: • 1,5 mq , < 150 Peso vivo (kg/capo): • 1,7 mq , > 150 >220 Peso vivo (kg/capo): • 1,8 mq , >220 Peso vivo (kg/capo).	1) La superficie minima di stabulazione interna fruibile per i bovini a seconda delle categorie di peso deve essere almeno pari a: • 1,65 mq capo bovini con P.V. < 150; • 1,8 mq capo per bovini con P.V. > 150 < 220; • 2 mq capo per bovini con P.V. > 220.	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame, diminuiscono i casi di fratture, lesioni alle zampe e podali, diminuisce lo stress e di conseguenza migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno  Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 5% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 100% delle aziende beneficiarie Controllo del numero minimo di capi allevabili per ciclo di allevamento; calcolo della superficie utile di stabulazione (SUS) diviso per la superficie minima richiesta dall'impegno – per categoria di animale. A monte è necessario suddividere il bestiame per categoria di peso	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per le operazioni di gestione della stalla in relazione all'incremento della superficie disponibile/capo/categoria di peso. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e utilizzo di lettiera

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina6

BOVINI DA CARNE – IMPEGNO 2								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
a) cura, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;	CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Il controllo dei sinantropi non è regolato da norme di condizionalità	Nella pratica ordinaria il controllo dei sinantropi avviene esclusivamente attraverso lotta chimica ad azione adulticida e/o larvicida e senza il supporto di consulenza specialistica	controllo dei sinantropi esclusivamente attraverso lotta chimica con utilizzo del 100% di prodotti chimici senza il supporto di consulenza specialistica	2) Controllo dei sinantropi attraverso l'introduzione di mezzi di lotta biologici che, integrati ai chimici riducono del 50% l'utilizzo di questi ultimi; introduzione di consulenza specialistica per la redazione del relativo piano di controllo	Risultati positivi in termini di maggiori benefici dal punto di vista del benessere degli animali e di riduzione dell'inquinamento ambientale; miglioramento delle condizioni igieniche e quindi della salubrità dei prodotti derivati zootecnici, per l'uso limitato di insetticidi e per la minore contaminazione microbica; inoltre è dimostrato che la metodologia di lotta basata su soli prodotti chimici, oltre a provocare al bestiame allevato danni di natura sanitaria, ha indotto lo sviluppo di fenomeni di resistenza dei sinantropi nei confronti dei gruppi di insetticidi più usati	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno  Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica della introduzione nel piano di autocontrollo aziendale, del sistema biointegrato per la lotta ai sinantropi Verifica del possesso di figure fiscali inerenti consulenza specialistica e/o acquisto di sistema biointegrato	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per l'introduzione dei mezzi di controllo biologici e chimici in maniera integrata. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e di introduzione del sistema biointegrato di controllo dei sinantropi e di utilizzo di prodotti biologici. Non rientra nel calcolo il costo della consulenza specialistica

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina7

BOVINI DA CARNE – IMPEGNO 3								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	La circolazione dell'aria, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali	Nella pratica ordinaria, il controllo ambientale è affidato oltre che alle aperture appositamente predisposte nelle stalle anche ad impianti di ventilazione. Nello specifico l'andamento climatico regionale è caratterizzato da clima caldo-umido e da scarsa ventosità	controllo ambientale affidato oltre che alle aperture appositamente predisposte nelle stalle anche ad impianti di ventilazione che garantiscono condizioni di umidità relativa compresi in un range di valori tra 50 e 80%	3) Adozione di sistemi di raffreddamento evaporativo diretti o indiretti, con particolare riferimento alla zona di attesa mangimata e alla zona mangimata, al fine di garantire livelli di umidità relativa compresi tra 60 e 70%	Viene garantito il benessere termico degli animali di conseguenza, il clima ottimale nella stalle, migliora le prestazioni riproduttive e produttive di tutto il bestiame	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno  Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica introduzione sistemi di raffreddamento	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per l'introduzione di sistemi di raffreddamento, riguardano le operazioni di gestione di attrezzature specifiche.  Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera, di consumo di energia, manutenzione attrezzature oggetto dell'impegno.

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina8

BOVINI DA CARNE – IMPEGNO 4								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di ericarsi, giscere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà	In condizioni di ordinarietà gli allevamenti intensivi sono gestiti a stabulazione fissa	allevamenti intensivi gestiti a stabulazione fissa	4) In sistemi ad allevamento intensivo con stabulazione fissa, passaggio alla stabulazione libera per tutte le categorie di bovini	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame (aggressioni), diminuiscono gli eventi di fratture ossee, lesioni alle zampe e mortalità; diminuisce lo stress di conseguenza migliori il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno  Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica tramite confronto della situazione ex ante ed ex post	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per il passaggio da stabulazione fissa a stabulazione libera riguardano le operazioni di gestione in seguito all'adeguamento della stalla.  Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e utilizzo di lettieri

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina 9



OVINI E CAPRINI – IMPEGNO 1								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
a) acqua, mangimi e cure degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;	CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" Circolare Min. Salute del 5/11/2001, n. 10 che reca chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Le attrezzature per la somministrazione di acqua devono essere concepite, costruite ed installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di competizione tra i capi bestiame che ne usufruiscono; non vengono indicati parametri quantitativi di riferimento.	Nelle pratiche ordinarie di allevamento, l'accesso all'acqua è garantito solo dalla presenza di normali abbeveratoi a tazza	accesso all'acqua garantito solo dalla presenza di normali abbeveratoi a tazza	1) Oltre ai normali abbeveratoi a tazza bisogna introdurre almeno un metro lineare di abbeveratoio a vasca in acciaio a livello costante per ogni 50 capi, al fine di limitare la competizione tra i capi bestiame che ne usufruiscono	Vengono ridotte al minimo le possibilità di competizione tra i capi bestiame che usufruiscono delle attrezzature per la somministrazione di acqua: l'acqua in quanto elemento essenziale per garantire il benessere degli animali allevati, distribuita in maniera più idonea, favorisce il raggiungimento delle migliori performance produttive e riproduttive	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno  Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 5% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 100% delle aziende beneficiarie Verifica del maggiore impegno: calcolo del fronte di abbeveramento utile (FAU) diviso per il numero di capi allevati.	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per le operazioni di gestione di abbeveratoi aggiuntivi in relazione all'incremento del fronte di abbeveramento disponibile/50 capi allevati. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera, consumo di energia, di manutenzione attrezzature oggetto dell'impegno

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina10

OVINI E CAPRINI – IMPEGNO 2								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
a) acqua, mangimi e cure degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;	CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" Circolare Min. Salute del 5/11/2001, n. 10 che reca chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Il controllo dei simantropi non è regolato da norme di condizionalità	Nella pratica ordinaria il controllo dei simantropi avviene esclusivamente attraverso lotta chimica ad azione adulticida e/o larvicida e senza il supporto di consulenza specialistica	controllo dei simantropi esclusivamente attraverso lotta chimica con utilizzo del 100% di prodotti chimici senza il supporto di consulenza specialistica	2) Controllo dei simantropi attraverso l'introduzione di mezzi di lotta biologici che, integrati ai chimici riducono del 50% l'utilizzo di questi ultimi; introduzione di consulenza specialistica per la redazione del relativo piano di controllo	Risultati positivi in termini di maggiore beneficio dal punto di vista del benessere degli animali e di riduzione dell'inquinamento ambientale; miglioramento delle condizioni igieniche e quindi della salubrità dei prodotti derivati zootecnici, per l'uso limitato di insetticidi e per la minore contaminazione microbica; inoltre è dimostrato che la metodologin di lotta basata su soli prodotti chimici, oltre a provocare al bestiame allevato danni di natura sanitaria, ha indotto la comparsa e lo sviluppo di fenomeni di resistenza dei simantropi nei confronti dei gruppi di insetticidi più usati	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno  Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica della introduzione nel piano di autocontrollo aziendale, del sistema biointegrato per la lotta ai simantropi Verifica del possesso di fatture fiscali inerenti consulenza specialistica e/o acquisto di sistema biointegrato	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per l'introduzione dei mezzi di controllo biologici e chimici in maniera integrata. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e di introduzione del sistema biointegrato di controllo dei simantropi e utilizzo di prodotti biologici. Non rientra nel calcolo il costo della consulenza specialistica

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina11

OVINI E CAPRINI – IMPEGNO 3								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale;	CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs. n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" Circolare Min. Salute del 5/11/2001, n. 10 che reca chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	La circolazione dell'aria, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali	Nella pratica ordinaria il controllo ambientale è affidato alle aperture appositamente predisposte nelle stalle; generalmente non si trovano sistemi di circolazione forzata dell'aria. Nello specifico l'andamento climatico regionale è caratterizzato da clima caldo-umido e da scarsa ventosità	controllo ambientale affidato alle aperture appositamente predisposte nelle stalle; non si trovano impianti di ventilazione e le temperature estive raggiungono valori massimi tra 35 e 40°C	3) Introduzione di impianti di ventilazione per il controllo di temperatura, entro limiti non dannosi per gli animali: temperature massime tra 25 e 30°C	Viene garantito il benessere termico degli animali di conseguenza, il clima ottimale nelle stalle, migliora le prestazioni riproduttive e produttive di tutto il bestiame	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno  Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 5% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 100% delle aziende beneficiarie Verifica introduzione sistemi di ventilazione	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per la gestione di sistemi di ventilazione per il controllo di temperatura, umidità relativa;  Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera, consumo di energia, di manutenzione attrezzature oggetto dell'impegno

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina12

OVINI E CAPRINI – IMPEGNO 4								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale;	CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs. n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" Circolare Min. Salute del 5/11/2001, n. 10 che reca chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	La superficie minima di stabulazione per ovini/capri è: Pecora/Capra in produzione 0,8 m <sup>2</sup> /capo Agnelle da rimonta 0,6 m <sup>2</sup> /capo Agnelli fino a 4 mesi 0,4 m <sup>2</sup> /capo Ariete 2,0 m <sup>2</sup> /capo	Usualmente lo spazio di stalla disponibile è dimensionato sulla base dei parametri indicati dalla condizionalità	superficie minima di stabulazione per ovini/capri: Pecora/Capra in produzione 0,8 m <sup>2</sup> /capo Agnelle da rimonta 0,6 m <sup>2</sup> /capo Agnelli fino a 4 mesi 0,4 m <sup>2</sup> /capo Ariete 2,0 m <sup>2</sup> /capo	4) Le superfici coperte di stabulazione dovranno essere pari a: Pecora/Capra in produzione 1 m <sup>2</sup> /capo Agnelle da rimonta 0,8 m <sup>2</sup> /capo Agnelli fino a 4 mesi 0,6 m <sup>2</sup> /capo Ariete 2,5 m <sup>2</sup> /capo	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame di conseguenza diminuiscono i casi di fratture, lesioni alle zampe e podali; diminuisce lo stress, migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno  Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 5% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Controllo del numero minimo di capi allevabile per ciclo di allevamento; calcolo della superficie utile di stabulazione (SUS) diviso per la superficie minima richiesta dall'impegno – per categoria di animale. A monte è necessario suddividere il bestiame per categoria di peso	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per le operazioni di gestione della stalla in relazione all'incremento della superficie disponibile/capo/categoria di peso. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e utilizzo di letture.

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina13

SUINI (allevamenti intensivi) – IMPEGNO 1								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. D. Lgs. n. 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; Circolare Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	La superficie minima di stabulazione (superficie libera a disposizione del singolo soggetto) per le diverse categorie di suini è stabilita dalla normativa vigente. Superficie stabulativa m <sup>2</sup> /capo  (Scrofa gestante) 2,5 (Verro) 6,0 (Scrofa allattante) 7,5 (Suinetti da 40 giorni a 30 kg) 0,6 (Suini da 31 a 50 kg) 0,8 (Suini da 51 a 85 kg) 1,1 (Suini da 86 a 110 kg) 1,3 (Suini superiori a 110 kg) 1,6	Usualmente lo spazio di stalla disponibile è dimensionato sulla base dei parametri indicati dalla condizionalità	lo spazio di stalla disponibile è dimensionato sulla base dei parametri indicati dalla condizionalità	1) Aumento di disponibilità di superficie/capo anche in relazione alle categorie di peso:  <u>Superficie stabulativa m<sup>2</sup>/capo</u>  (Scrofa gestante) 3,5 (Verro) 8 (Scrofa allattante) 9 (Suinetti da 40 giorni a 30 kg) 1 (Suini da 31 a 50 kg) 1,2 (Suini da 51 a 85 kg) 1,5 (Suini da 86 a 110 kg) 1,7 (Suini superiori a 110 kg) 2	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame, (aggressioni e fenomeni di cannibalismo); diminuiscono i casi di fratture, lussioni alle zampe e podali; diminuisce lo stress di conseguenza migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno  Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette. Controlli in loco, sul 5% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante. Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie. Controllo del numero minimo di capi allevabile per ciclo di allevamento; calcolo della superficie utile di stabulazione (SUS) diviso per la superficie minima richiesta dall'impegno -- per categoria di animale. A monte è necessario suddividere il bestiame per categoria di peso	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per le operazioni di gestione in seguito all'adeguamento della porcilaia in relazione all'incremento della superficie disponibile/capo/categoria di peso.  Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e utilizzo di lettiera

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina14

SUINI (allevamenti intensivi) – IMPEGNO 2								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. D. Lgs. n. 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; Circolare Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	La circolazione dell'aria, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali	Nella pratica ordinaria il controllo ambientale è affidato alle aperture appositamente predisposte nelle stalle; generalmente non si trovano sistemi di circolazione forzata dell'aria. Nello specifico l'andamento climatico regionale è caratterizzato da clima caldo-umido e da scarsa ventosità	controllo ambientale affidato alle aperture appositamente predisposte nelle stalle; non si trovano impianti di ventilazione e le temperature estive raggiungono valori massimi tra 35 e 40°C	2) Introduzione di impianti di ventilazione per il controllo di temperatura, entro limiti non dannosi per gli animali; temperature massime tra 25 e 30°C	Viene garantito il benessere termico degli animali di conseguenza, il clima ottimale nelle stalle, migliora le prestazioni riproduttive e produttive di tutto il bestiame	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno  Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette. Controlli in loco, sul 5% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante. Controlli in loco sul 100% delle aziende beneficiarie. Verifica introduzione sistemi di ventilazione	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per la gestione di sistemi di ventilazione per il controllo di temperatura, umidità relativa;  Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera, consumo di energia, di manutenzione attrezzature oggetto dell'impegno

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina15

SUINI (allevamenti intensivi) – IMPEGNO 3								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
a) acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;	CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini D. Lgs. n. 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; Circolare Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Le attrezzature per la somministrazione di acqua devono essere concepite, costruite ed installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di competizione tra i capi bestiame che ne usufruiscono; non vengono indicati parametri quantitativi di riferimento.	Nelle pratiche ordinarie di allevamento, il fronte di abbeveramento è: abbeveratoi a imbocco 1/15 capi all'ingrasso; 1/10 scrofe; abbeveratoi a tazza / a triangolo 1/14 capi all'ingrasso; 1/8 scrofe	il fronte di abbeveramento è: abbeveratoi a imbocco 1/15 capi all'ingrasso; 1/10 scrofe; abbeveratoi a tazza / a triangolo 1/14 capi all'ingrasso; 1/8 scrofe	3) Per garantire minore rivalità tra gli animali, bisogna aumentare il fronte di abbeveramento: abbeveratoi a imbocco 1/7 capi all'ingrasso; 1/4 scrofe; abbeveratoi a tazza / a triangolo 1/7 capi all'ingrasso; 1/4 scrofe	Vengono ridotte al minimo le possibilità di competizione tra i capi bestiame che usufruiscono delle attrezzature per la somministrazione di acqua; Tacca in quanto elemento essenziale per garantire il benessere degli animali allevati, distribuita in maniera più idonea, favorisce il raggiungimento delle migliori performance produttive e riproduttive.	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno  Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica del maggiore impegno: calcolo del numero di abbeveratoi in rapporto al numero di capi allevati ed alla categoria	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per le operazioni di gestione in seguito all'installazione di abbeveratoi aggiuntivi in relazione al numero di capi allevati ed alla categoria  Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera, di consumo di energia, di manutenzione attrezzature oggetto dell'impegno

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina16

SUINI (allevamenti intensivi) – IMPEGNO 4								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini D. Lgs. n. 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; Circolare Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Negli allevamenti suini con più di 10 scrofe: nel periodo compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e 1 settimana prima della data prevista per il parto, le scrofe e le scrofette sono allevate in recinti di 2,8 m di lato per gruppi di scrofe il cui numero è maggiore di 6 oppure in recinti 2,4 m di lato per gruppi di scrofe il cui numero massimo è pari a 6	Usualmente lo spazio di stalla disponibile è dimensionato sulla base dei parametri indicati dalla condizionalità	Negli allevamenti suini con più di 10 scrofe: nel periodo compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e 1 settimana prima della data prevista per il parto, le scrofe e le scrofette sono allevate in recinti di 2,8 m di lato per gruppi di scrofe il cui numero è maggiore di 6 oppure in recinti 2,4 m di lato per gruppi di scrofe il cui numero massimo è pari a 6	4) Negli allevamenti suini con più di 10 scrofe: nel periodo compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e 1 settimana prima della data prevista per il parto, le scrofe e le scrofette sono allevate in recinti di 2,8 m di lato per gruppi di scrofe il cui numero massimo è pari a 6 oppure in recinti 2,4 m di lato per gruppi di scrofe il cui numero massimo è pari a 3	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame, (aggressioni e fenomeni di cannibalismo); diminuiscono i casi di fratture, lesioni alle zampe e podali; diminuisce lo stress di conseguenza migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno  Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica delle dimensioni dei recinti in rapporto al numero di capi in essi contenuti	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per le operazioni di gestione in seguito all'adeguamento strutturale dei recinti pre-parto, finalizzato all'aumento della superficie disponibile/capo/ Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e di consumo di lettiera.

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina17

SUINI (allevamenti all'aperto) – IMPEGNO 1								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale;	<p>CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini</p> <p>D. Lgs. n. 122/2011</p> <p>Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;</p> <p>Circolare Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie</p> <p>Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali</p> <p>DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013</p>	<p>Nella normale pratica agricola, negli allevamenti estensivi di suini:</p> <p>- le scrofe vengono isolate in recinti (zona parto) di circa 70-100 mq</p> <p>- i suini, dallo svezzamento in poi, hanno disponibilità di circa 4-7 mq/capo, per tutte le categorie di peso</p>	<p>Usualmente lo spazio di stalla disponibile è dimensionato sulla base dei parametri indicati dalla condizionalità</p>	<p>negli allevamenti estensivi di suini:</p> <p>- le scrofe vengono isolate in recinti (zona parto) di circa 70-100 mq</p> <p>- i suini, dallo svezzamento in poi, hanno disponibilità di circa 4-7 mq/capo, per tutte le categorie di peso</p>	<p>1) Aumento di disponibilità di superficie/capo anche in relazione alle categorie di peso:</p> <p>- scrofe in zona parto con relativa nidata, almeno 150 mq totali;</p> <p>- i suini, dallo svezzamento in poi, hanno disponibilità di 10 mq/capo, per tutte le categorie di peso</p>	<p>L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame, (aggressioni e fenomeni di cannibalismo); diminuiscono i casi di fratture, lesioni alle zampe e podali; diminuisce lo stress di conseguenza migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni</p>	<p>Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno</p> <p>Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette</p> <p>Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante</p> <p>Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie</p> <p>Controllo del numero minimo di capi allevabile per ciclo di allevamento: calcolo della superficie utile di stabulazione (SUS) diviso per la superficie minima richiesta dall'impegno – per categoria di animale.</p> <p>A monte è necessario suddividere il bestiame per categoria di peso</p>	<p>Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per la gestione in seguito all'adeguamento della porcellaia in relazione all'incremento della superficie disponibile/capo/categoria di peso.</p> <p>Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e di consumo di lettiera</p>

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina18

SUINI (allevamenti all'aperto) – IMPEGNO 2								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
a) acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;	CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini D. Lgs n. 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; Circolare Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Le attrezzature per la somministrazione di acqua devono essere concepite, costruite ed installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di competizione tra i capi bestiame che ne usufruiscono; non vengono indicati parametri quantitativi di riferimento.	Nelle pratiche ordinarie di allevamento, il fronte di abbeveramento è abbeverato a imbocco 1/15 capi all'ingrasso; 1/10 scrofe abbeverati a tazza / a truogolo 1/14 capi all'ingrasso; 1/8 scrofe	il fronte di abbeveramento è abbeverato a imbocco 1/15 capi all'ingrasso; 1/10 scrofe abbeverati a tazza / a truogolo 1/14 capi all'ingrasso; 1/8 scrofe	2) Per garantire minore rivalità tra gli animali, bisogna aumentare il fronte di abbeveramento: abbeverato a imbocco 1/7 capi all'ingrasso; 1/4 scrofe abbeverati a tazza / a truogolo 1/7 capi all'ingrasso; 1/4 scrofe	Vengono ridotte al minimo le possibilità di competizione tra i capi bestiame che ne usufruiscono; l'acqua in quanto elemento essenziale per garantire il benessere degli animali allevati, distribuita in maniera più idonea, favorisce il raggiungimento delle migliori performance produttive e riproduttive	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno  Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante delle aziende beneficiarie Verifica del maggiore impegno: calcolo del numero di abbeverati in rapporto al numero di capi allevati ed alla categoria	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per la gestione in seguito all'installazione di abbeveratoi aggiuntivi in relazione al numero di capi allevati ed alla categoria.  Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera, di consumo di energia di manutenzione attrezzature oggetto dell'impegno

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina19

SUINI (allevamenti all'aperto) – IMPEGNO 3								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Cons. del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini D. Lgs n. 122/2011 Attuazione della Dir. 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; Circ. Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 D. Lgs n. 126/2001, "Attuazione della dir. 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"	In allevamenti all'aperto quando si verificano condizioni meteorologiche estreme, è necessario garantire luoghi in cui gli animali possono proteggersi e/o trovare un ausilio alla termoregolazione	Nella pratica ordinaria di allevamento oltre alle capannine/igloo di ricovero, sono presenti tettoie/pozzanghere e con le quali viene garantita una disponibilità di spazio di 1 m <sup>2</sup> /capo	oltre alle capannine/igloo di ricovero, sono presenti tettoie/pozzanghere con le quali viene garantita una disponibilità di spazio di 1 m <sup>2</sup> /capo	3) Rendere disponibile per i suini tettoie e/o pozzanghere, oltre alle capannine/igloo di ricovero, che rispettino il requisito di 2 m <sup>2</sup> /capo.	Le condizioni ambientali più adatte, il maggiore spazio valorizzano al massimo le produzioni; migliorano le prestazioni riproduttive delle scrofe e produttive di tutto il bestiame	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno  Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per la introduzione di pozzanghere e superfici all'ombra, in relazione al numero di capi allevati ed alla categoria.  Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera, di manutenzione strutture oggetto dell'impegno

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina20

GALLINE OVAIOLE (allevamenti intensivi a terra)								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale; c) accesso all'esterno	CGO 13. Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 126/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" D.L. 267/2003 recante attuazione delle dir. 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento Circolare Min. Salute del 5/11/2001, n. 10 che reca chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo DM n. 180/23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Gli spazi riservati alle galline ovaiole sono quelli previsti dalla normativa vigente (Direttiva 99/74/CE): • allevamenti intensivi a terra, densità massima: 9 galline/mq	Gli allevamenti intensivi a terra sono praticati in capannoni, senza accesso all'esterno e con spazi pro capite dimensionati sulla base dei parametri indicati dalla condizionalità	allevamenti intensivi a terra, densità massima: 9 galline/mq  allevamenti intensivi a terra praticati in capannoni, senza accesso all'esterno	1) Aumento della disponibilità della superficie per capo allevato a terra: • allevamenti intensivi a terra, densità massima: 4 galline/mq  Predisposizione di accesso all'aperto:	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame, (aggressioni e fenomeni di cannibalismo); diminuiscono gli eventi di fratture ossee, lesioni alle zampe e mortalità; diminuisce lo stress di conseguenza migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno  Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Controllo del numero minimo di capi allevabili per ciclo di allevamento: calcolo della superficie utile di stabulazione (SUS) diviso per la superficie minima richiesta dall'impegno – per categoria di animale. Verifica di predisposizione di accesso all'aperto	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità ordinaria, per la gestione in seguito all'adeguamento delle strutture di allevamento in relazione all'incremento della superficie disponibile/capo ed alla predisposizione di accesso all'aperto.  Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera.

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina21

POLLI DA CARNE (allevamenti intensivi a terra al coperto)								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale.	CGO 13. Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" D.L. 267/2003 recante attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento Circolare Min. Salute del 5/11/2001, n. 10 che reca chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo DM n. 180/23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Gli spazi riservati ai polli da carne sono quelli previsti dalla normativa vigente (Direttiva 99/74/CE): • allevamenti intensivi a terra, densità massima di 2,6 capi/mq	Gli allevamenti intensivi a terra sono praticati in capannoni, con spazi pro capite dimensionati sulla base dei parametri indicati dalla condizionalità	allevamenti intensivi a terra, densità massima di 2,6 capi/mq	1) Aumento della disponibilità della superficie per capo allevato a terra: • densità massima 1 capo/2 mq	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame, (aggressioni e fenomeni di cannibalismo); diminuiscono gli eventi di fratture ossee, lesioni alle zampe e mortalità; diminuisce lo stress di conseguenza migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica rispetto al presente impegno  Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Controllo del numero minimo di capi allevabili per ciclo di allevamento: calcolo della superficie utile di stabulazione (SUS) diviso per la superficie minima richiesta dall'impegno – per categoria di animale	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per la gestione in seguito all'adeguamento delle strutture di allevamento in relazione all'incremento della superficie disponibile/capo  Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera.

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina22

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano

pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

In premessa si evidenzia che la Regione Calabria garantisce che, per la giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto i relativi calcoli:

- a. contengano unicamente elementi verificabili;
- b. siano basati su valori assodati mediante opportune perizie;
- c. indichino chiaramente la fonte dei dati;
- d. siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell'effettiva utilizzazione del suolo;
- e. per la Misura in oggetto di cui all'art. 33 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, non contengano elementi correlati a costi d'investimento fissi”.

Pertanto, per il calcolo del sostegno, sono state utilizzate sia fonti primarie (indagini e studi ad hoc) che secondarie (banche dati, o indagini già esistenti).

Nel primo caso si è fatto riferimento a conti relativi ad allevamenti tipo selezionati sulla base di criteri di rappresentatività della realtà zootecnica calabrese, nel secondo caso invece sono state utilizzate delle banche dati ed informazioni statistiche a completamento dei dati rilevati in campo nel corso dell'indagine. In particolare sono state utilizzate le seguenti fonti:

- dati della R. I. C. A. (Rete Informatizzata di Contabilità Agraria) rilevati dall'INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria) – Anno 2012;
- dati congiunturali dell'ISTAT, rilevati per la Regione Calabria, sulle rese degli ultimi tre anni (2010-2013);
- dati strutturali ISTAT della Regione Calabria per la zootecnia relativi all'anno 2010;
- specifiche tecniche relative alla zootecnia definite da esperti di settore (Università Mediterranea di Reggio Calabria, Organizzazioni Professionali Regionali, Ordini Provinciali degli Agronomi della Regione Calabria );
- media degli ultimi tre anni dei prezzi dei fattori di produzione e prodotti finiti (indagini periodiche ISMEA 2014);
- costo orario della manodopera per le varie operazioni colturali è quello previsto dal Contratto Provinciale Operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Catanzaro (anno 2013);

Partendo dalle fonti sopra citate, si è proceduto all'elaborazione dei dati in modo differenziato in funzione della tipologia di allevamento o degli impegni presi in considerazione.

La metodologia per il calcolo degli aiuti è stata articolata nelle seguenti fasi:

- individuazione per ciascun allevamento della baseline e determinazione dei costi e ricavi per



produrre in tali condizioni;

- individuazione e quantificazione dei risultati economici che si determinano per ciascun allevamento a seguito dell'assunzione degli impegni;
- determinazione dell'aggravio di costo sostenuto dalle aziende per unità bovina adulta (UBA) a seguito dell'adozione degli impegni.

Per determinare il differenziale di reddito o i maggiori costi derivanti dall'introduzione degli impegni, è stata utilizzata una metodologia di analisi basata sul confronto fra una condizione di non adozione nelle pratiche e degli impegni previsti nell'ambito delle misure/operazioni ed una condizione di adesione alle misure stesse, con il rispetto degli impegni e dei vincoli imposti.

Pertanto sono stati portati a confronto gli oneri che le tecniche di allevamento dei vari impegni comportano rispetto alla gestione ordinaria tipica delle aziende regionali che non aderiscono alla misura in oggetto. Tali tecniche presentano per i beneficiari oneri non solo in termini di maggiori costi per interventi di cui assumono l'impegno in quanto alcune voci del costo di produzione risultano essere più costose di quelli ordinarie.

Nel calcolo del premio non sono stati presi in considerazione Farmaci, Vaccini e spese veterinarie in quanto non ammissibili

La giustificazione dettagliata ed il relativo importo per ogni singola specie e sistema di allevamento è riportata nell'allegato: *“La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 29, 31, e 33 del Regolamento (UE) 1305/2013”*.

*Altre rilevanti osservazioni, ut*

non presenti rilevanti osservazioni.